

disponendo che durante le licenze medesimo vengano corrisposti l'assegno corrispondente al grado per intero ed una speciale congrua indennità, senza sopprimere la indennità di guerra».

RISPOSTA. — « È opportuno premettere che tutti gli ufficiali conservano l'intero stipendio durante le licenze ordinarie ed anche durante le licenze di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio mentre, qualora siano inviati in licenza di convalescenza per infermità non dipendenti da cause di servizio, conservano solo i tre quinti dello stipendio.

« Perciò la richiesta degli onorevoli interroganti deve ritenersi diretta ad ottenere che gli ufficiali delle terre invase abbiano l'intero stipendio, in luogo dei tre quinti, anche durante le licenze di convalescenza per malattie non dipendenti da cause di servizio, e possano tutti conservare le indennità di guerra, tanto durante le licenze ordinarie, quanto durante quelle di convalescenza, oltre ad avere anche un'altra speciale indennità.

« Ora tutte queste concessioni, essendo in contrasto con le disposizioni sancite dalle leggi e dai decreti vigenti, dovrebbero essere fatte con un apposito decreto luogotenenziale, in virtù dei pieni poteri conferiti al Governo, di concerto col ministro del tesoro e sentito il Consiglio dei ministri, di guisa che non basterebbe, in ogni caso, il mio solo consenso per poterle tradurre in atto; ma, anche a prescindere da ciò, non mi sembrerebbe opportuno intaccare i principî fondamentali che regolano tutte le norme relative agli assegni ed alle indennità militari, solo per apportare un lieve beneficio ad una limitata categoria di ufficiali.

« Confido, perciò che gli onorevoli interroganti vorranno riconoscere essere, invece, più opportuno che allorchè si presentino casi pietosi, meritevoli di speciale considerazione, io mi limiti ad intervenire volta per volta, a favore degli ufficiali delle terre invase, con quei provvedimenti d'ordine interno che rientrano nei mie poteri, ogniqualvolta mi verra segnalato qualche caso meritevole di particolare considerazione.

« Il ministro

« ZUPELLI ».

Belotti. — *Al ministro della guerra* — « Per sapere se non creda di dover disporre perchè i militari delle classi 1874-75 possano essere trasferiti, dietro loro domanda, in

un Corpo del presidio più prossimo alla loro abituale residenza e ciò per riguardo alle esigenze degli interessi che fanno capo a persone di quelle classi ».

RISPOSTA. — « Il Ministero ha avuto sempre in particolare considerazione le condizioni delle famiglie dei militari appartenenti alle classi 1874-75.

« Infatti è disposto che essi possano essere utilizzati soltanto in servizi territoriali, e sono stati, anche di recente, adottati speciali provvedimenti a loro favore. Così è stato disposto che detti militari i quali abbiano uno o più figli alle armi o morti sotto le armi, ovvero che abbiano quattro o più figli conviventi ed a carico, siano inviati in licenza illimitata.

« Per quanto riguarda l'avvicinamento alle famiglie, è da tenere presente che fin dal 1916, con circolare n. 542 *Giornale Militare* furono emanate disposizioni che consentivano provvedimenti del genere e che con maggiore larghezza erano applicati ai militari delle classi 1874-75.

« Se non che la pratica di tali disposizioni rivelò tali difficoltà ed inconvenienti, che rese necessario limitare tale concessione a coloro i quali si trovassero in speciali e determinate condizioni di famiglia.

« Limitatamente a tali condizioni anche i militari in questione possono ottenere l'avvicinamento, ma, per la stessa ragione per cui tale limitazione fu dovuta adottare, non sarebbe conciliabile con le necessità militari di addivenire a provvedimenti più larghi e generici.

« Il ministro

« ZUPELLI ».

Belotti. — *Al ministro della guerra*. — « Per sapere se ai sottufficiali che sono in zona di operazione, e che per l'articolo 3 del decreto luogotenenziale n. 1393 (*Circolare 724 Giornale Militare 1915*) percepiscono solo la differenza fra le lire due di indennità di famiglia e lire una di soprassoldo di guerra, cioè una lira al giorno, sia dovuto il soprassoldo fissato dal decreto luogotenenziale n. 105 dell'anno corrente ».

RISPOSTA. — « I sottufficiali che in zona di operazione percepiscono la differenza tra l'indennità di lire 2 stabilita dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393, ed il soprassoldo di guerra di lire 1 sono soltanto i sergenti, poichè tutti gli altri sottufficiali hanno un soprassoldo di guerra che è già per se stesso uguale, o